

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1593)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1966
(V. Stampato n. 156)

d'iniziativa dei deputati BARBI Paolo, MERENDA, COLOMBO Vittorino, AGOSTA e COLASANTO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 marzo 1966*

Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di età, abbiano subito, a causa di infortunio su lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

La predetta misura di riduzione della capacità lavorativa si applica anche, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, per le assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro presso le imprese private.

Sono considerati orfani dei caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano caduti sul lavoro.

Art. 2.

Nell'ordine delle preferenze, a parità di merito, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per l'ammissione alle varie Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, delle Aziende di Stato e municipalizzate, degli Enti soggetti a vigilanza governativa e degli Enti pubblici in genere sono inserite, subito dopo le corrispondenti categorie relative ai mutilati e invalidi per servizio, le seguenti categorie di cittadini: i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro.

Art. 3.

Le Amministrazioni dello Stato — comprese quelle autonome — sono obbligate ad occupare senza concorso mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 per cento dei posti di organico o del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo delle carriere del personale esecutivo, e nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive.

Le Amministrazioni dello Stato sono anche obbligate ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento del contingente operaio di ambo i sessi di ruolo e non di ruolo. La predetta percentuale deve essere occupata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90. È tuttavia richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e nella seconda categoria

Le Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e le Aziende municipalizzate, gli Enti soggetti a vigilanza governativa e gli Enti pubblici in genere sono obbligati ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 per cento dei posti di organico o del contingente numerico di ambo i

sessi, di ruolo e non di ruolo, delle carriere del personale esecutivo e assimilate, nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario e assimilate, e nella misura del 5 per cento del contingente operaio, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive.

Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato, dalle Amministrazioni, Aziende ed Enti contemplati dalla presente legge.

Art. 4.

Possono essere conteggiati nella percentuale dell'assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi del lavoro, con minorazione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere conteggiati anche i mutilati e gli invalidi del lavoro che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano compiuto il 55° anno di età o la cui capacità lavorativa sia aumentata in misura superiore al limite previsto dal precedente articolo 1.

Art. 5.

Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sono formati due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani dei caduti, aspiranti al collocamento presso le Amministrazioni dello Stato e presso le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonché presso le imprese private, da sottoporre, per la definitiva approvazione, alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222.

Art. 6.

I mutilati e gli invalidi del lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presen-

tare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio:

1) attestato dell'INAIL circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa;

2) i documenti atti a dimostrare le residue attitudini lavorative e professionali;

3) una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Gli orfani dei caduti sul lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla competente Sezione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro:

1) un certificato di nascita legalizzato;

2) una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro.

Art. 7.

L'invalido o la pubblica amministrazione che lo occupa possono chiedere una visita di controllo da parte di un Collegio medico per accertare le condizioni dell'invalidità in rapporto con la disposizione dell'articolo 6, n. 3.

Se si tratti di assunzioni presso Amministrazioni dello Stato il Collegio medico è nominato dai rispettivi Ministri.

Se si tratti di assunzioni presso le altre Amministrazioni, Aziende ed Enti pubblici di cui all'articolo 3 il collegio è nominato dalla Amministrazione dello Stato che esercita la tutela o la vigilanza sugli Enti stessi.

Il Collegio è formato da un sanitario designato dall'Amministrazione dello Stato, da uno designato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dal presidente nominato dal Ministro.

Se si tratti di assunzioni presso Enti locali il Collegio medico sarà nominato dal prefetto.

Art. 8.

Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge, negli elenchi, variazioni e prospetti che sono tenuti ad inviare ad autorità ed enti a sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e sue modificazioni dovranno indicare anche i dati e le notizie relative ai mutilati e invalidi del lavoro. Un esemplare di detti elenchi, variazioni e prospetti deve essere inviato alla sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Art. 9.

Ferma restando ogni facoltà di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi di cui alla presente legge viene effettuato, avuto riguardo alla disoccupazione invalida nelle rispettive province, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale si avvale delle segnalazioni trasmesse dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, numero 1222, costituite presso gli uffici provinciali del lavoro.

Le Amministrazioni ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge comunicheranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro i nominativi degli invalidi assunti direttamente o per il tramite delle predette Commissioni.

Art. 10.

Qualsiasi provvedimento che si riferisca alle assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti contemplati nella presente legge non potrà ottenere la prescritta esecutorietà se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato, nel provvedimento stesso, che il medesimo è stato emanato tenendosi conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi del lavoro con la presente legge.

I provvedimenti di assunzione e i bandi di concorso non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale sia su istanza dei singoli interessati iscritti come disoccupati presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sia su istanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Può adirsi tanto la via amministrativa, quanto la via giudiziaria anche in caso di diniego di assunzione o, comunque, di mancata assunzione.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:

a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

b) agli invalidi che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Art. 12.

In caso di mancanza di invalidi del lavoro da collocare, le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonché le imprese private di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, debbono coprire la percentuale d'obbligo con orfani di caduti sul lavoro.

Le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni di cui al comma precedente e per il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra sono estese, in quanto applicabili, agli orfani dei caduti sul lavoro.

Per il personale addetto ai servizi attivi delle ferrovie dello Stato, delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali, le percentuali previste

dall'articolo 3 sono ricoperte da orfani di caduti sul lavoro.

Art. 13.

Agli invalidi del lavoro e agli orfani di caduti sul lavoro occupati a norma della presente legge dovrà essere applicato un trattamento economico giuridico e normativo non inferiore a quello praticato ai lavoratori validi esplicanti le medesime mansioni.

Essi possono essere licenziati quando il Collegio medico previsto dall'articolo 7 della presente legge accerti, a loro richiesta o a richiesta delle Amministrazioni o Aziende che li occupano, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento dell'invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti.

Art. 14.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, valgono, in quanto applicabili, tutte le norme concernenti il collocamento degli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge le assunzioni senza concorso di personale avente diritto al collocamento obbligatorio presso le Amministrazioni, Enti e Aziende di cui all'articolo 3, dovranno avvenire, in relazione alla disponibilità di posti, dando la precedenza anzitutto alle categorie di aventi diritto, a favore delle quali non sia stata operata alcuna assunzione e, quindi, gradualmente a favore delle categorie, che risultino aver ricoperto

una minore percentuale dei posti ad esse riservati a norma delle vigenti disposizioni, fino alla saturazione, almeno, della metà dei posti spettanti a ciascuna categoria.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.